



COMUNE DI MONTEGALDA

PROVINCIA DI VICENZA

UFFICIO TECNICO

ORDINANZA N. 27 del 29-11-2022

Oggetto: Ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 per Rimozione e avvio recupero o smaltimento dei rifiuti presenti nell'area privata in Via Settimo n.14 Comune di Montegalda con obbligo di messa in sicurezza e ripristino stato dei luoghi, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 152 del 03.04.2006 e s.m.i.. Norme in materia ambientale. Ditta interessata: PIPERO ANTONINO

Premesso che in data 28.11.2022 veniva acquisita comunicazione di violazione artt.i 256 c.1,2 e 187 c.2 del D.Lgs. n. 152/2006, pervenuta al ns. prot. con numero 6781 del 28.11.2022 da parte del Regione Carabinieri Forestale “Veneto” Stazione di Vicenza, con nota N. 42/9-1/2022 di prot. (GF) del 26.11.2022 Ndr: P 2022/02439945, nei confronti del signor Pipero Antonino [REDACTED], per avere abbandonato e gestito in maniera illecita i rifiuti e per aver miscelato rifiuti pericolosi, presso l'area esterna recintata adiacente al capannone uso produttivo di via Settimo n.14 in Comune di Montegalda, Loc. Colzè, immobili censiti al Fg 21, [REDACTED] del Catasto Fabbricati del Comune di Montegalda;

Preso atto che l'immobile risulta catastalmente di proprietà della ditta Erbim S.A.S. di Caldaro Mariateresa & C., con sede legale a Montegalda (VI) in Via Settimo n. 27;

Vista, inoltre, la nota N. prot. 2022-0105073 / U del 28.11.2022, N. di Processo 151_9260_22 del 24.11.2022, con la quale ARPAV – Dipartimento di Vicenza, ha segnalato che a seguito di sopralluogo effettuato in data 24.11.2022 constatava, in area esterna, situata tra il capannone di via Settimo n.14 e l'Autostrada A31, di pertinenza catastale del capannone, in comodato d'uso al sig. Pipero Antonino, la miscelazione di materiale sabbia con rifiuto potenzialmente pericoloso, attuando una diluizione delle sostanze pericolose eventualmente presenti nel rifiuto, che può configurarsi come violazione dell'art.187 c.2 del D. Lgs n.152/2006 e smi., ed operando in assenza di autorizzazione. Inoltre, il materiale percolato al suolo comporta un abbandono rifiuti ai sensi dell'art.192 c.1 del D.Lgs n.152/2006 e smi.;

Preso atto che nella nota richiamata dell'ARPAV- Dipartimento di Vicenza, si ritiene opportuno adottare una Ordinanza Sindacale ai sensi del comma 3° dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi., per l'attuazione delle operazioni di rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti presenti nell'area **previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria**, nonché la messa in sicurezza immediata e il ripristino dello stato dei luoghi e la verifica dell'eventuale contaminazione della matrice suolo. Le operazioni di cui sopra dovranno essere precedute dalla **presentazione di un programma di smaltimento dei rifiuti accumulati presso il sito in oggetto;**

Considerato che l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul e nel suolo sono vietati dall'art.192 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il disposto dell'art.192, comma 3, del suddetto decreto che cita:

...”Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.”

Preso atto che detti rifiuti speciali e/o pericolosi devono essere opportunamente avviati allo smaltimento e/o al recupero presso ditte autorizzate ai sensi dell'art.208 e succ. del D. lgs n.152/2006 e s.m.i.;

Ritenuto di dovere adottare i necessari provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visti il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e la D.G.R.V. n. 1690 del 28.06.2002;

Visto l'art. 54 comma 2° del D.L.vo n. 267/2000 del 18.08.2000 e smi.;

Considerato che ai sensi dell'art. 21-octies, c. 2 della legge n. 241/90 e s.m.i., non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, dato che il contenuto del presente provvedimento non potrebbe essere diverso da quello in concreto previsto dagli artt.i 256, c. 1,2 - 187 c.2 - 192 c.1 del D.Lgs 152/2006 e smi. sopra citato, trattandosi di atto vincolato;

ORDINA

Alla Sig.ra **PIPERO ANTONINO** [REDACTED]

DI PROVVEDERE SENZA INDUGIO ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA, TRAMITE NOTIFICA A QUANTO SEGUE:

Presentare un **programma di smaltimento dei rifiuti** presso il sito in oggetto da sottoporre al Comune di Montegalda interessato e da inviare per conoscenza alla Provincia di Vicenza, all'A.R.P.A.V. Dipartimento di Vicenza e ai Carabinieri Forestali della Stazione di Vicenza, per lo svolgimento dei compiti d'istituto;

Detto programma dovrà contenere le seguenti **informazioni**:

- Nominativo della ditta incaricata allo smaltimento dei rifiuti;
- Natura, origine e quantità dei rifiuti accumulati;
- Documentazione fotografica e cartografica del sito;
- Indicazione degli impianti autorizzati dove saranno recuperati o smaltiti i rifiuti;
- I tempi di attuazione del programma di smaltimento;
- proposta d'indagine della matrice suolo al fine di acquisire elementi conoscitivi per l'eventuale progetto di bonifica qualora necessario dopo le operazioni di messa in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 239, comma 2° let. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- i dati della ditta necessari per l'emissione della fattura relativa alle controanalisi eseguite da ARPAV, qualora il Comune ritenga sia da effettuarsi un campionamento in contraddittorio da parte della scrivente Agenzia.

DI PROVVEDERE, SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA SOPRA INDICATO E PREVIO NULLA OSTA DELLA PROCURA, A QUANTO SEGUE:

- smaltimento dei rifiuti, la cui attività dovrà essere svolta a propria cura e spese da una ditta autorizzata alla bonifica e allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, con successiva trasmissione dell'avvenuta consegna allo

Spisal/Vicenza del piano di lavoro e la documentazione prevista dalla normativa vigente all'Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata ed Urbanistica di questo Comune presentando eventuale pratica edilizia presso il SUE.

A **conclusione** degli interventi proposti nel programma di allontanamento dovrà essere trasmessa al Comune di Montegalda, e per conoscenza alla Provincia, all'A.R.P.A.V. Dipartimento di Vicenza e ai Carabinieri Forestali della Stazione di Vicenza **una relazione finale** contenente:

- Descrizione dei lavori di allontanamento dei rifiuti del ripristino dei luoghi;
- Copia dei formulari d'identificazione dei rifiuti allontanati attestanti il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti;
- referti analitici dei campioni delle matrici ambientali indagate.

AVVERTE

l'anzidetto soggetto interessato, che:

- lo scrivente si riserva inoltre, alla verificata necessità, di emettere ulteriori provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica;
- le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite come previsto dall'art. 650 del Codice Penale;
- avverso il presente provvedimento è data facoltà di proporre ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua notifica o, alternativamente, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi corrispondentemente della Legge n. 1034/1971 e del D.P.R. n. 1199/1971;
- ai sensi dell'art. 8 della legge 07 Agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento relativo a quanto in argomento è l'Area Tecnica Settore EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA di questo Comune, nella persona del preposto Responsabile Arch. Giorgio Mecenero;
- rimane a carico degli interessati di comunicare eventuali altri proprietari o soggetti giuridici che hanno in disponibilità i beni oggetto della presente anche ai fini dell'accertamento delle responsabilità in merito a quanto contestato.

DISPONE

- **la notifica** della presente al Sig. **Pipero Antonino**, [REDACTED], in qualità di utilizzatore in comodato d'uso (come dichiarato) dell'area esterna recintata adiacente al capannone uso produttivo di via Settimo n.14 in Comune di Montegalda, Loc. Colzè, immobili censiti al Fg 21, [REDACTED] del Catasto Fabbricati del Comune di Montegalda;
- **la trasmissione** di copia della presente per opportuna conoscenza e norma, nonché per i conseguenti e corrispondenti adempimenti ed obblighi di competenza:
 - Alla Prefettura di Vicenza (protocollo.prefvi@pec.interno.it);
 - All' ARPAV – Dipartimento di Vicenza (dapvi@pec.arpav.it);
 - Al Regione Carabinieri Forestale “Veneto” Stazione di Vicenza (fvi44120@pec.carabinieri.it);
 - Alla Polizia Municipale, convenzione Longare (polizialocale.longare.vi@pec.it);
 - Al proprietario dell'immobile Erbim S.A.S. di Caldaro Mariateresa & C., con sede legale a Montegalda (VI) in Via Settimo n. 27, P.E.C.: erbimsas@arubapec.it

TITOLO ESECUTIVO: “Repubblica Italiana – in nome della legge”. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

II SINDACO

NARDIN ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa